

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

ANTINCENDIO
**I nuovi requisiti
di sicurezza
per le apparecchiature
a pressione**

CALENDARIO
**Gli eventi
e gli incontri
UMAN da aprile
a maggio 2016**

2016
APRILE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINI



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO

Continuano in questo numero di UMAN24 le presentazioni e le interviste alle Aziende che hanno aderito alla Manutenzione Certificata da Ente Terzo.

4

INTERVISTA

MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO

*Incontriamo le Aziende che hanno aderito: Intervista alla **MOZZANICA & MOZZANICA S.r.l.***

5

NEWS

7

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

I NUOVI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE APPARECCHIATURE A PRESSIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 4 marzo 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. recante "Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)".

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 10 marzo 2016)

20

ANTINCENDIO - 2

LA NUOVA DIRETTIVA PER LE APPARECCHIATURE A PRESSIONE: LA CONFORMITÀ

Il D.Lgs. 15 aprile 2016, n. 26 ha attuato la direttiva 2014/68/UE apportando significative modifiche al D.Lgs. 25 febbraio 2000 n.93, che attua la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, a partire dal titolo del d.lgs. 93/2000...

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 24 marzo 2016)

30

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – SENTENZA 16 MARZO 2016 N. 5233

IL DATORE RISARCISCE L'INFORTUNIO SE NON VIGILA SULL'IMPIEGO DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE

(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 16 marzo 2016)

34

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE V PENALE - SENTENZA 3 MARZO 2016 n. 8883 DATORE NON RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO SE IL DIPENDENTE PRECIPITA PER PROPRIA COLPA (Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 3 marzo 2016)	35
RASSEGNA NORMATIVA LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	36
PUNTO NORME LE PRINCIPALI NORME TECNICHE PUBBLICATE	42
L'ESPERTO RISPONDE	43
CALENDARIO GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA APRILE A MAGGIO 2016	46

Chiuso in redazione il 7 aprile 2016

La manutenzione certificata da Ente terzo

Continuano in questo numero di UMAN24 le presentazioni e le interviste alle **Aziende che hanno aderito alla Manutenzione Certificata da Ente Terzo**.

Come illustrato nel **numero 3 di UMAN24** la Manutenzione Certificata da Ente Terzo – che non si sovrappone ai sistemi di gestione per la qualità né si sostituisce ai controlli previsti dagli Organi dello Stato preposti alle verifiche del rispetto delle leggi - verifica che le Aziende di Manutenzione abbiano tutti i **requisiti, le attrezzature e le procedure necessarie** per effettuare la manutenzione degli estintori, dei componenti di reti d'idranti e delle porte tagliafuoco in modo corretto e soprattutto è in grado di definire **il corretto bilancio tra quanto acquistato, quanto venduto e quanto smaltito**.

E' quindi uno schema di certificazione volontario atto a verificare che la manutenzione di estintori, idranti, porte tagliafuoco venga eseguita secondo criteri "di qualità" definiti.

Questo **strumento semplicissimo a "carattere volontario"** è una "rivoluzione copernicana", in grado di aiutare:

- Le **Aziende di Manutenzione**, che possono ricorrervi per **promuovere la propria capacità di lavorare** e per **sviluppare le proprie prospettive di crescita**.
- I **Committenti** che hanno a disposizione uno strumento di tutela importante con cui pesare il grado di efficienza e di correttezza operativa dell'Azienda di Manutenzione che intendono ingaggiare, investendo in modo corretto le proprie risorse finanziarie.

La Manutenzione certificata da Ente Terzo avrà diversi vantaggi perché:

- Farà bene al mercato per la sua capacità di trasparenza.
- Farà bene all'attività delle Aziende di manutenzione.
- Farà bene anche al Paese, aiutando a contrastare l'evasione e le truffe.

Intervista

Manutenzione certificata da Ente terzo - Incontriamo le Aziende che hanno aderito

MOZZANICA & MOZZANICA S.r.l.

5

Parliamo con Jordan Mozzanica, Responsabile Qualità della MOZZANICA & MOZZANICA S.r.l.

Per quale motivo MOZZANICA&MOZZANICA ha aderito allo schema ICIM “Manutenzione Certificata da Ente Terzo”?

Per avere una possibilità in più di distinguerci nel mercato antincendio italiano.

Di fronte a una concorrenza composta da piccole imprese e una scarsa cultura della sicurezza, serviva una soluzione.



La UNI 9994-2 ci ha aiutato, stabilendo le caratteristiche di un tecnico antincendio, ma questa certificazione ci permette di rendere nota maggiormente la qualità del nostro servizio, dato che la nostra strumentazione, le conoscenze tecniche, la modalità di esecuzione, ma soprattutto l’acquisto e vendita dei ricambi, nonché la gestione dei rifiuti di manutenzione sono stati controllati e asseverati da un ente terzo.



Quali sono le sue aspettative nei confronti di questa certificazione?

Che possa destare nei clienti maggiore interesse verso la sicurezza.

Incaricare un'azienda del controllo di attrezzature antincendio, è una importante responsabilità, a volte sottovalutata.

Se si vuole scegliere un nuovo fornitore, raccomando di non basarsi solo sul prezzo, ma di approfondire sempre quali sono le sue modalità di esecuzione del servizio e le caratteristiche tecniche.

6

Nata nel 1987, la Mozzanica & Mozzanica Srl è diventata una delle più importanti aziende di progettazione, costruzione e manutenzione di sistemi e materiali antincendio. Volta principalmente verso imprese di medio alto rischio (settore chimico, farmaceutico, petrolchimico...), vanta un organico di 44 persone e un fatturato in crescita.

Recente è l'ingresso nel settore navale, grazie anche all'apertura della Mozzanica LLC a Miami.

MOZZANICA & MOZZANICA

Località Scagnello 13/A – 23885 Calco (LC)

web: www.mozzanicaemozzanica.it

News



Antincendio

■ Prevenzione incendi, pronte le linee guida sulla progettazione degli immobili tutelati

Il documento tecnico aiuta i progettisti a trovare soluzioni nei casi in cui sugli immobili tutelati non sia possibile applicare le regole tecniche standard

Edifici tutelati: arriva una guida per aiutare il progettista a individuare misure di sicurezza alternative a quelle previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del ministero dell'Interno pubblica le linee guida per l'applicazione dell'istituto della deroga in caso di edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico e nei quali si svolgono attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Un documento condiviso con il ministero dei Beni e delle attività culturali, basato sullo studio delle richieste di deroga più ricorrenti e sul confronto di incidenti accaduti in edifici sottoposti a tutela.

L'applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi agli edifici vincolati spesso va a scontrarsi con le caratteristiche morfologiche e strutturali delle architetture, implicando interventi invasivi non compatibili con la conservazione dei manufatti. È frequente, dunque, il ricorso a soluzioni tecniche in deroga che vadano a compensare il maggior rischio, derivante dalla mancata applicazione delle prescrizioni normative, con soluzioni alternative scelte ad hoc e capaci di riportare il rischio ad un livello ritenuto accettabile. Le linee guida, la cui applicazione non è obbligatoria, hanno dunque l'obiettivo di aiutare il progettista ad individuare misure utili alla compensazione del rischio in caso di ricorso all'istituto della deroga. Resta ferma la possibilità di impiegare i metodi dell'ingegneria della sicurezza.

Vasto il campo di applicazione, che comprende le attività elencate nel Dpr 151 del 2011 se svolte in un edificio sottoposto a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004, come ad esempio: i locali per lo spettacolo, gli alberghi, le scuole, gli uffici, le stazioni ferroviarie e marittime, etc... Sono esclusi gli archivi, le biblioteche, i musei e le gallerie, esposizioni e mostre e le strutture sanitarie. Ovviamente, per l'applicazione delle linee guida, le attività devono essere dotate di regola tecnica verticale, altrimenti l'istituto della deroga non avrebbe senso. Quanto alle opere che oltre ad essere tutelate hanno una funzione strategica, stabilita dalla legge o derivante da esigenze legate a pianificazioni di soccorso pubblico o di difesa civile, le linee guida non trovano applicazione: il carattere strategico implica, infatti, «la necessità del rispetto integrale della regola tecnica» si legge nel documento pubblicato.

Ai fini dell'applicazione delle linee guida, nella categoria «edificio o bene tutelato» rientrano tutte le cose immobili o mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, a enti o istituti pubblici, a persone giuridiche private senza scopo di lucro, «che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni». Sono incluse le cose mobili o immobili di proprietà privata per le quali è stato dichiarato l'interesse culturale.

Il metodo seguito ricalca quello introdotto dal Codice di prevenzioni incendi (Decreto del ministero dell'Interno 3 agosto 2015), con l'obiettivo di garantire sia la salvaguardia della vita umana che la conservazione del patrimonio culturale. È basato sulla valutazione del rischio e sulla classificazione del livello di rischio incendio tramite i profili Rischio vita e Rischio beni, così come accade nel Codice.

In base alla valutazione del rischio e per ciascuna misura antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, esodo, compartimentazione, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, rivelazione ed allarme, controllo dei fumi e del calore, sicurezza degli impianti, operatività antincendio e presenza di cantieri) vengono individuate le soluzioni tecniche e le misure aggiuntive in relazione ai livelli di prestazione richiesti. Quelle aggiuntive fanno riferimento alle più ricorrenti casistiche rilevate nell'ambito degli edifici tutelati. Si va a comporre, così, la strategia antincendio da metter in atto per compensare la mancata applicazione di una o più soluzioni deterministiche individuate dalla regola tecnica verticale.

La valutazione del rischio - raccomandando le linee guida - deve essere effettuata anche in riferimento al tessuto urbano. Un elemento, quest'ultimo, da considerare per tenere sotto controllo la magnitudo di un eventuale evento dannoso. Nei centri storici massima attenzione va posta alle condizioni di accesso ai mezzi di soccorso e alle possibilità di propagazione dell'incendio da un edificio all'altro. Sul fronte della resistenza al fuoco è d'obbligo, poi, una classificazione dei tipi strutturali e nei casi in cui le prestazioni di resistenza al fuoco non possono essere valutate, le linee guida indicano le misure da mettere in atto, innanzitutto: la limitazione del carico d'incendio e l'installazione di sistemi di rivelazione e di allarme.

Dalle statistiche nazionali e internazionali si evince che una parte non trascurabile di incendi negli edifici tutelati avviene nei cantieri avviati per operazioni di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. Ne deriva che un capitolo della strategia antincendio è dedicato ai rischi connessi alla presenza di cantieri temporanei e mobili.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 22 marzo 2016)

■ Reazione al fuoco: un nuovo intervento dell'Unione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 15 marzo 2016, n. 68 il regolamento delegato 1° luglio 2015, n. 364/2016.

Il provvedimento, oltre che abrogare la decisione 2000/147/CE (e pertanto i riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al nuovo regolamento), prevede che quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione sia tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco sia classificata in conformità del sistema di classificazione di cui all'allegato.

L'allegato, quindi presenta le tabelle con le classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 17 marzo 2016)



■ Sicurezza del lavoro, le risposte del ministero agli interpelli

L'articolo 12 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dispone che gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli costituita presso il Ministero del lavoro, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui sopra costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Sicurezza negli impianti ferroviari

Con la risposta ad interpellato n. 2 del 21 marzo 2016, la Commissione per gli Interpelli, istituita presso il Ministero del lavoro, fornisce l'esatta interpretazione da darsi al D.M. n. 19 del 24 gennaio 2011, circa le procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento da parte degli enti gestori del trasporto ferroviario.

Fermo restando che il modello organizzativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è una scelta libera del datore di lavoro, secondo la Commissione, l'obbligo di portare soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria, va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall'azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.

Piano operativo di sicurezza (Pos)

Con la risposta ad interpellato n. 3, la Commissione detta criteri operativi in merito ai tempi in cui deve essere redatto il Piano operativo di sicurezza (Pos), se cioè quanto stabilito per le imprese di nuova costituzione, dall'art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), il quale prevede che per le imprese di nuova costituzione, la valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente ed il relativo documento deve essere elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività, possa essere applicato anche ai fini della redazione del Pos. La risposta della Commissione è stata negativa sia perché tale differimento (90 giorni) non è previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l'esecuzione di verificare l'idoneità del Pos, considerato come completamento del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del Tu.

Formazione e-learning

In materia di sicurezza sul lavoro, non in tutti i casi è possibile la formazione a distanza, ovvero con strumenti tecnologici. Lo ricorda la citata Commissione con la risposta ad interpellato n. 4 del 21 marzo 2016. L'interpellato era finalizzato a conoscere se sia possibile per le aziende irrogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l'interazione tra docenti e discenti. Per la risoluzione del quesito l'interpellato in esame si riporta all'art.

37, comma 1, del Tu, da una parte, ed all'Accordo Stato-Regioni, dall'altro. Nel dettaglio, l'art. 37, comma 1, stabilisce che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. L'Accordo-Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, nel disciplinare in dettaglio l'attività formativa in questione, al punto 3, stabilisce che:

- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento;
- la formazione dei preposti;
- i progetti formativi sperimentali

possa avvenire anche mediante l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning, che realizzi comunque una collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati, nel quale operi una piattaforma informatica che consenta ai discenti di interagire con i tutor e anche tra di loro. Da ciò consegue che la formazione specifica per i lavoratori non può essere erogata con i sistemi alternativi richiamati, per cui vanno utilizzati i sistemi tradizionali, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata, in particolare per progetti formativi sperimentali, dalle Regioni e Province autonome.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 6 aprile 2016)

■ Un nuovo chiarimento sulla trasmissione telematica del certificato medico

Con la circolare n.7348 del 17 marzo 2016, il Ministero della Salute interviene sull'applicazione dell'obbligo previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 151/2015.

Il chiarimento è nato da un quesito che poneva l'attenzione sui problemi di carattere pratico e tecnologico generati dalla nuova procedura, quali "la necessità di accreditamento per tutti gli iscritti agli albi al sistema telematico INAIL per l'invio delle certificazioni, e l'onere di disporre di apparati tecnologici e connettività fissa e mobile, da approntare non per lo specifico svolgimento della propria attività professionale, ma solo nell'eventualità di un possibile evento di soccorso". Il problema dell'accREDITAMENTO si poneva in relazione alla dicitura di "primo medico che assista una vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale", utilizzata dall'articolo di legge.

Il Ministero risponde precisando innanzitutto che "il generico riferimento a "qualunque medico", contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio"; pertanto è "da ritenere infatti che il riferimento a "qualunque medico" è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento

professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base".

Per l'ottemperanza dell'obbligo, "risulta infatti sufficiente la disponibilità di tale connettività nell'orario di prestazione dell'attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza".

Difatti la norma di legge si limita "disporre semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, si ritiene che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell'art. 18 del D.l.gs 81/08, nell'arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata".

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 24 marzo 2016)

■ **Bando Isi aperto anche ai locatari**

Scadrà alle ore 18 del prossimo 5 maggio il termine entro cui le imprese in possesso delle credenziali dispositive per i servizi online dell'Inail potranno accedere alla procedura informatica per la compilazione della domanda i partecipazione al bando Isi 2015. Sul tavolo c'è una dote di oltre 276 milioni di contributi a fondo perduto, destinati a progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il valore dei finanziamenti - erogati a imprese anche individuali con un contributo assegnato in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per l'intervento compreso tra un minimo di 5mila e un massimo di 130mila euro - spiega le numerose richieste di chiarimenti procedurali giunti all'Istituto, a cui è stata data risposta con una serie di Faq redatte dai tecnici Inil. L'obiettivo è far capire alle aziende che in questa fase simulano il progetto quale sia la maniera più corretta di approcciare tecnicamente alcuni temi soprattutto sotto il profilo della valutazione del rischio, fra cui quelli connesse al sovraccarico biomeccanico, alla valutazione delle vibrazioni e quindi al rischio rumore.

Si chiarisce, ancora, che gli interventi su ambienti di lavoro sono finanziabili anche se l'impresa richiedente non sia proprietaria dei locali, ma fermo il vincolo del mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati.

Un altro quesito proposto riguarda la possibilità di presentare un progetto di cui sia finanziabile una sola parte, ammessa dall'Istituto purché sia presente un'analisi dei costi tale da consentire la selezione degli interventi da finanziare e la differenziazione delle relative spese.

Numerose sono state le domande che riguardano i progetti di bonifica dei materiali contenente amianto, una delle novità del bando 2015 che allo scopo ha introdotto uno specifico asse di finanziamento. Nel caso d'interventi di rimozione di coperture in cemento armato, in questo contesto,

si evidenzia che gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono fra quelli finanziabili ma entro la misura massima di 25 euro per metro quadro di copertura rimossa; nel caso, ancora, in cui la superficie della nuova copertura sia superiore a quella rimossa, si chiarisce che nel computo delle spese si terrà conto solo della porzione riferibile alla copertura rimossa.

In materia di perizie giurate, infine, Inail sottolinea che la perizia può essere redatta anche dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), purché sia un professionista iscritto all'ordine o collegio professionale a cui sono riconducibili le competenze tecniche attinenti la materia collegata al progetto presentato.

(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro, 23 marzo 2016)

■ **Inail, in vigore da oggi le disposizioni del decreto legislativo 151/15 che sgravano dall'onere il datore**

Da oggi l'obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro del dipendente vittima d'infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza.

Dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore diventano, infatti, operative le disposizioni previste dall'articolo 21 del Dlgs 151/2015 in materia di semplificazioni e che vanno a modificare l'articolo 53, lettera b) del Dpr 1124/1965, secondo cui ora «qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore». Per chiarire le modalità con cui dovranno operare medici, datori di lavoro e intermediari abilitati l'Inail ha predisposto la circolare 10/15, mentre sul fronte dei medici ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti dal ministero della Salute.

Riassumendo le principali novità, da oggi il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all'Inail (entro due giorni per l'infortunio e cinque per la malattia professionale), ma senza l'invio contestuale del certificato medico, mentre resterà a suo carico l'indicazione nella denuncia dei riferimenti del certificato medico resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore. Su questo punto, nel nuovo applicativo messo a disposizione dall'Inail, la ricerca del certificato medico avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso. Il lavoratore infortunato - tenuto a dare avviso immediato di qualsiasi infortunio ed entro 15 giorni di qualsiasi malattia professionale - deve a sua volta fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi relativi all'evento.

Dal momento in cui il datore ha a disposizione questi ultimi dati inizia a decorrere il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 53 per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata osservanza dell'obbligo di denuncia d'infortunio o di malattia professionale, che variano da un minimo di 1.290 a un massimo di 7.745,00 euro. Si precisa che Inail ha chiarito nella circolare che il certificato medico potrebbe non essere immediatamente disponibile nell'applicativo nel caso in cui il documento sia stato trasmesso via Pec, opzione possibile finché il sistema non entrerà a regime. In questa circostanza il

datore di lavoro nella denuncia deve sempre individuare il numero identificativo del certificato nonché la data di rilascio e solo nel caso in cui si verifichi un'impossibilità oggettiva di reperire il numero identificativo «nella denuncia deve essere indicato un numero fittizio purché di XXXXXX numeri». Qualora, tuttavia, il numero identificativo del certificato e la data di rilascio risultino diversi da quelli processati dall'Istituto, si chiarisce che la circostanza non porterà a una sanzione amministrativa o al rigetto della denuncia.

Nella circolare si dice ancora che, in attesa delle implementazioni dell'applicativo, sono stati predisposti due nuovi moduli per l'invio telematico delle denunce di malattia professionale o di silicosi (Mod. 101-RA) e di infortunio (Mod 4bis RA), entrambi scaricabili dal sito internet dell'Inail nella sezione "Modulistica". Ultima novità importante sul fronte delle semplificazioni - introdotte dal Dlgs 151/2015 modificando l'articolo 54 del Dpr 1124/1965 - da oggi non è più a carico del datore di lavoro, ma dell'Inail, l'obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle Dtl. Sul punto la circolare chiarisce che in questa prima fase la segnalazione verrà trasmessa via Pec e non in cooperazione applicativa.

(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Norme & tributi, 22 marzo 2016)

■ In Gazzetta il Dlgs che allinea diversi provvedimenti alle disposizioni dettate dal Regolamento CLP

Sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 "Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele".

Il Decreto, che entrerà in vigore il prossimo 29 marzo, allinea diversi decreti alle disposizioni dettate dal Regolamento CLP.

Con l'Art. 1 viene allineato il D.Lgs. n. 81/2008 (cd. Testo Unico della Sicurezza): ad esempio viene sostituito il termine "preparato" con il termine "miscela" e si fa esplicito riferimento per quanto riguarda l'etichettatura a quella disposta dal Regolamento CLP.

L'art. 2 modifica invece l'allegato C al D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), allineando in particolare le definizioni di agenti cancerogeni e mutageni.

L'art. 3 modifica l'Allegato I alla Legge 17 Ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), andando sempre ad allineare le nuove definizioni di pericoli con quelle del Regolamento CLP.

(Francesca Sartori, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 16 marzo 2016)

■ **Lavoratori su navi mercantili italiane, in Gazzetta ufficiale le norme internazionali sulla tutela del lavoro**

L'Italia si adegua alle disposizioni internazionali in materia di controllo ed ispezioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale.

Con il D.Lgs. n. 32 del 15 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, vengono attuate le disposizioni stabilite con la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 del 23.2.2006, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 113 del 23 settembre 2013.

Autorità marittima centrale - Sarà compito dell'autorità marittima centrale, individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attuare, tra l'altro, la normativa in materia di ispezione, certificazione e coordinamento relativa al lavoro marittimo, programmare con il Comando delle Capitanerie di Porto e con l'istituendo Ispettorato nazionale del lavoro, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.

Autorità marittima locale - L'attività di ispezione e certificazione, invece, viene svolta secondo le disposizioni della convenzione, dall'autorità competente locale (capitanerie di porto) attraverso gli ispettori autorizzati. Questi ultimi sono dipendenti delle suddette autorità centrali e locali marittime, in possesso dei prescritti requisiti professionali minimi indicati nell'allegato 1, al decreto in esame.

Le ispezioni a bordo - Le ispezioni di cui è cenno, consistono, in particolare:

- in una ispezione iniziale sulle navi nuove;
- ispezione intermedia (dopo 2-3 anni), per le navi esistenti di stazza lorda o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi internazionali la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT;
- ispezioni di rinnovo (alla scadenza del certificato) ed addizionali (a seguito possibili infrazioni) per le navi nuove o esistenti.

L'ispezione, da effettuarsi a bordo delle navi, consiste nell'acquisire tutte le informazioni necessarie, da parte dello stesso comandante e di tutto il personale operante a bordo ed eventuali rappresentanti, nonché tutti i libri e giornali di bordo, registri e quant'altro necessario all'ispezione, compresa la copia della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

Rapporto ispettivo - Al termine dell'ispezione, l'ispettore segnala immediatamente le eventuali deficienze al comandante della nave, stabilendo un termine per eliminare le irregolarità. Redige quindi un rapporto in lingua italiana ed in lingua inglese, consegnandone copia allo stesso comandante ed all'armatore. Una ulteriore copia viene invece affissa sulla bacheca "avvisi" della nave per informare i lavoratori marittimi e, se richiesta, ai rappresentanti di questi ultimi. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità rilevanti o nel caso in cui riguardino un "reclamo a bordo", le stesse vengono segnalate anche alle competenti organizzazioni armatoriali e dei lavoratori.

Reclamo di bordo - Il decreto legislativo in esame definisce "reclamo di bordo" qualsiasi informazione o rapporto originato dai lavoratori marittimi, ogni soggetto, associazione, organizzazione, portatrice di

una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo. In riferimento a tale circostanza, nel caso in cui l'autorità competente locale riceve un reclamo concernente una violazione della convenzione, inclusa la violazione dei diritti dei lavoratori marittimi, l'ispettore in servizio presso il primo porto di scali della nave, effettua un'indagine. Già in sede di sopralluogo, l'ispettore cerca di favorire una soluzione in relazione al reclamo. In caso contrario, l'ispettore ne dà immediata comunicazione all'armatore disponendo un termine per la formulazione di osservazioni e per la presentazione di un piano di azione correttivo. Il rapporto di ogni ispezione è consegnato dall'ispettore all'ufficio marittimo locale che, a sua volta, provvederà a trasmetterlo alla Asl ed ai competenti uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera ed all'autorità competente centrale. L'ufficio marittimo locale accerta, tramite l'ispettore, alla scadenza del termine assegnato con il citato rapporto che le irregolarità emerse o confermate nel corso dell'ispezione, siano state eliminate in conformità alla convenzione.

Fermo della nave - Nel caso vengano accertate condizioni di vita e di lavoro con evidente pericolo per l'incolumità, la salute e sicurezza dei lavoratori, l'ispettore notifica al comandante della nave, il fermo della nave stessa informandone le autorità.

(Luigi Caiazza, *Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Lavoro*, 10 marzo 2016)



Ambiente

■ Inquinamento, il proprietario non responsabile deve solo adottare misure di prevenzione

Con la sentenza n. 54 del 24 febbraio 2016, la I Sezione del Tar Friuli Venezia Giulia ha ribadito che è il responsabile dell'inquinamento il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell'articolo 242 Dlgs n. 152/2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione; il proprietario non responsabile, invece, è gravato solo di una specifica obbligazione di "facere" che riguarda, però, soltanto l'adozione delle misure di prevenzione (Tar Milano, Lombardia, sez. IV, 13/01/2014, n. 108.).

Per completezza, la sentenza ha aggiunto che in tema di bonifica e ripristino ambientale di un terreno inquinato, nel caso di affitto del bene a terzi, anche il proprietario resta responsabile allorchè sia a conoscenza della pericolosità dell'attività svolta e dello stato d'inquinamento del sito, essendo ciò sufficiente a far sorgere un obbligo di attivarsi al fine di eliminare, nel più breve tempo possibile ed anche in assenza di intervento dell'autore dell'inquinamento, lo stato di contaminazione (Tar Venete, Venezia, Sezione III, 28/10/2014, n. 1346.).

E' doveroso, quindi, attuare tutte e sole le misure di prevenzione previste dall'articolo 242, poste a carico del proprietario, indipendentemente da una sua responsabilità.

Il caso

Nella specie, si controverteva in ordine alla portata degli obblighi gravanti sul proprietario non responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico ambientale.

Argomenti, spunti e considerazioni

La decisione del Tar Friuli Venezia Giulia persuade, ed è in linea con un indirizzo ormai strutturato.

Tanto nella parte in cui conferma che il proprietario non responsabile dell'inquinamento è gravato solo di una specifica obbligazione di "facere" che riguarda soltanto l'adozione delle misure di prevenzione.

Quanto nella parte in cui puntualizza che, se il bene viene dato in affitto a terzi, anche il proprietario resta responsabile nel caso in cui sia a conoscenza della pericolosità dell'attività svolta e dello stato d'inquinamento del sito. Questa consapevolezza è infatti sufficiente a far sorgere l'obbligo di attivazione al fine di eliminare, rapidamente, lo stato di contaminazione, anche in assenza di intervento dell'autore dell'inquinamento.

Gli uffici competenti, di conseguenza, dovranno diversificare la pretesa nei confronti del proprietario del fondo, a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, a seconda della sua qualità di autore dell'inquinamento o meno. Da accertarsi, onde evitare indesiderabili esposizioni a responsabilità delle strutture pubbliche, previa adeguata istruttoria tecnica.

(Massimiliano Atelli, Il Sole 24 ORE – Ambiente24, 9 marzo 2016)

■ **Pile contenenti cadmio, in Gazzetta il decreto sull'immissione in commercio**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2016 è stato pubblicato il D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 27 recante "Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione".

Il decreto – che consente all'Italia di risolvere positivamente la procedura d'infrazione n 439 che si era instaurata per il mancato recepimento della direttiva europea 56 del 2013 - apporta modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, con il quale è stata data attuazione alla prima direttiva europea in materia di pile ed accumulatori, la direttiva 2006/66/CE, al fine di adeguarne il contenuto alle successive norme europee.

Inoltre, tenuto conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale di attuazione della direttiva 2012/19/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sostituisce i riferimenti al decreto legislativo n.151 del 2005 in quanto abrogato, in massima parte, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Il provvedimento interviene principalmente sulle deroghe ai divieti relativi alla immissione sul mercato, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, ed all'articolo 5 e quelli concernenti la rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008.

Introduce, infine, una nuova disposizione volta a riassegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri di cui all'articolo 27, comma 4, del suddetto decreto n.188 del 2008. **(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 21 marzo 2016)**

Impianti

■ Reverse charge, sanzioni crescenti

Per gli errori nell'applicazione del reverse charge è il momento di chiarire alcuni dubbi. Un punto fermo è l'ambito applicativo delle disposizioni. Il comma 9 bis dell'articolo 6 del Dlgs 471/97 fa riferimento alle violazioni relative al reverse interno (incluse le prestazioni d'installazione impianti, completamento, eccetera, relative a edifici) ed esterno (operazioni rilevanti in Italia effettuate da soggetti esteri) di cui all'articolo 17, Dpr 633/72, così come all'inversione contabile per rottami e simili, agricoltura e operazioni intracomunitarie.

Dimenticarsi di integrare una fattura per un acquisto intraUe (o di eseguire la doppia annotazione nei registri Iva), pertanto, costerà da 500 a 20 mila euro oppure un importo variabile dal 5 al 10% dell'imponibile (minimo mille euro), se si omette la registrazione in contabilità generale. A queste sanzioni si somma quella del 90% dell'imposta indetraibile se l'omissione riguarda operazioni per cui la detrazione non poteva essere esercitata, oltre a quella, dal 90 al 180%, per la (conseguente) infedele dichiarazione.

Se, invece, il fornitore ha applicato l'Iva anziché il reverse, si rientra nel comma 9 bis.1 (la situazione contraria è regolata in modo speculare dal successivo comma 9 bis.2). In tal caso, se l'imposta è stata erroneamente "assolta" dal cedente/prestatore, il cessionario/committente è punito con la sanzione fissa da 250 a 10 mila euro, ma può detrarre l'Iva (e non deve assolverla). La questione è delicata, perché il riferimento all'imposta "assolta" potrebbe lasciar intendere che, ai fini della detrazione, il fornitore debba pagare o compensare l'Iva addebitata. Ma così non dovrebbe essere, sia perché non è più prevista la solidarietà per l'Iva a carico del destinatario della fattura (la solidarietà è del fornitore e riguarda solo la sanzione), sia perché la pena pecuniaria torna pesante (dal 90 al 180%), ma solo se è provata la consapevolezza della frode o evasione altrui da parte del cessionario/committente.

Niente sanzioni, invece, se si applica il reverse charge evidenziando a debito e a credito l'Iva per un'operazione esente, non imponibile o non soggetta a imposta. Lo prevede il comma 9 bis.3 che consente anche di recuperare il tributo eventualmente non detratto. Secondo logica, la disposizione dovrebbe valere anche per un reverse applicato con un'aliquota più alta di quella effettiva. Sarebbe inoltre opportuno che, nel solco della circolare 37/E/2015 (risposta 16), venisse disposta la disapplicazione delle sanzioni anche quando, per tali operazioni, l'operatore omette l'inversione, adempimento che, tecnicamente, continua a essere obbligatorio ai sensi degli articoli 17 e 21, Dpr 633/72 anche per le operazioni esenti/non imponibili.

Del resto, se la norma non prevede sanzioni quando si autoliquida il tributo per operazioni senza Iva, si potrebbe argomentare che questo avviene perché l'adempimento, in questi casi, non è dovuto. Il ravvedimento In ogni caso, quando ci si accorge di aver commesso un errore nell'applicazione del reverse, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso con una riduzione delle sanzioni decrescente in funzione del momento della sistemazione.

Per il favor rei, le sanzioni da considerare sono quelle in vigore dal 2016. Prima di procedere, però, è bene tener conto di due aspetti. In primo luogo, se si tratta di violazioni relative alle nuove ipotesi d'inversione contabile 2015 (settore edile, energetico, pallet usati), occorre prima verificare se non operi la clausola di salvaguardia. Sia la circolare 14/E sia la circolare 37/E del 2015, infatti, fanno salve le sanzioni per i comportamenti difformi rispetto alle indicazioni fornite con tali documenti. In linea generale, inoltre, prima di regolarizzare è utile considerare che, con il ravvedimento, non si può procedere in autonomia all'applicazione del cumulo giuridico (riservato alle Entrate) in forza del quale, in presenza di più violazioni, si applica una sola sanzione debitamente aumentata (articolo 12, Dlgs 472/97), ma occorre ravvedere ogni singolo errore. A conti fatti, potrebbe convenire aspettare che si muova l'ufficio.

(Riccardo Zavatta, Matteo Balzanelli, Massimo Sirri, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 4 aprile 2016)

■ Impianti esenti solo se strettamente funzionali all'attività

L'installazione di impianti funzionali allo svolgimento di una determinata attività all'interno di un edificio, e non all'edificio stesso, è fuori dall'inversione contabile. Al contrario, installazione e manutenzione di estintori rientrano nel reverse charge, ma solo quando sono parte di un impianto antincendio complesso. In questo senso si è espressa la circolare 37/E/2015, anche se le motivazioni e i ragionamenti sviluppati non brillano per chiarezza e non vanno nella direzione di una semplificazione interpretativa.

Con la risposta 11 della circolare 37/E le Entrate sono tornate a occuparsi dell'installazione di impianti funzionali all'attività svolta all'interno di un edificio. In precedenza, il tema era stato affrontato dalla Dre Emilia Romagna (954-784/2015).

Peraltro, pare di poter affermare che il ragionamento sviluppato nella risposta della Dre risulti più lineare e, di conseguenza, possa prestarsi meno facilmente a fraintendimenti. In particolare, in quel parere, è stato correttamente affermato che: va verificato se l'attività di installazione dell'impianto possa essere riferita ad edifici; in secondo luogo va verificato se quest'attività è riconducibile a una delle attività contraddistinte dai codici Ateco considerati rilevanti (dalla circolare 14/E/2015) ai fini dell'inversione contabile. Pertanto, se l'installazione (ma anche la manutenzione e la riparazione) riguarda un impianto strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività esercitata dal committente e non al funzionamento dell'edificio autonomamente considerato - e questo anche se l'impianto possa poi essere considerato un tutt'uno con l'edificio, l'attività non ricade nella lettera a-ter) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto Iva.

Al contrario, se l'impianto è funzionale all'edificio e l'attività rientra in uno dei codici rilevanti, allora si applicherà il reverse charge. Nella circolare 37/E, nonostante si pervenga (alla fine) alle medesime

conclusioni, non si può non osservare come il ragionamento sia rovesciato, potendo così generare (eventuali ma inutili) dubbi.

Nella risposta numero 9 viene invece affrontata l'attività di installazione e manutenzione degli estintori. La conclusione raggiunta dall'agenzia delle Entrate può essere così riassunta: reverse charge solo se gli estintori fanno parte di un impianto avente le caratteristiche di cui al Dm 20 dicembre 2012 installato in un edificio e sempre che l'attività sia resa nell'ambito di una manutenzione dell'intero impianto. Questa doppia condizione aggiunge ulteriori difficoltà interpretative.

Forse sarebbe stato più efficace sostenere che l'attività di fornitura e installazione degli estintori può essere considerata cessione di beni con posa e, di conseguenza, estranea all'inversione contabile, così come estranea al reverse sarebbe la manutenzione e ricarica degli stessi, in quanto espressamente riconducibile al codice attività 33.12.55 - Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica).

(Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 4 aprile 2016)

Approfondimenti

Antincendio - 1

I nuovi requisiti di sicurezza per le apparecchiature a pressione

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 10 marzo 2016)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 4 marzo 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. recante “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”.

Il provvedimento entra in vigore il 19 luglio 2016.

Il Decreto apporta significative modifiche al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.93, che attua la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, a partire dal titolo del D.Lgs. 93/00 che viene sostituito in " attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione".

Il provvedimento è composto da 4 articoli e due allegati, in particolare è rilevante l’aggiunta dell’art. 4-bis con l’elenco degli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature. È di interesse il nuovo art. 4-ter sui rappresentanti autorizzati, l’art. 4-quater sugli obblighi degli importatori, e l’art. 5-quinquies, sugli obblighi dei distributori delle attrezzature.

L’art. 5 della direttiva 2014 (presunzione di conformità e dichiarazione di conformità), è completamente sostituito. Alla dichiarazione di conformità UE il nuovo decreto legislativo dedica l’intero allegato B. L’oggetto di questa dichiarazione è “l’identificazione delle attrezzature o dell’insieme che ne consente la rintracciabilità”.

L’allegato a, invece tratta dei requisiti essenziali di sicurezza, che sono “vincolanti” e si applicano “soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricatore”.

Ecco una sintesi della parte principale, l’Allegato A, che regola i requisiti essenziali di sicurezza.

ALLEGATO A - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

Osservazioni preliminari

1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione indicati nel presente allegato si applicano anche agli insiemi qualora esista un pericolo corrispondente.

2. I requisiti essenziali di sicurezza fissati dal presente decreto sono vincolanti. Gli obblighi derivanti dai requisiti essenziali di sicurezza si applicano soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.

3. Il fabbricante ha l'obbligo di analizzare i pericoli e i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettare e costruirla tenendo conto della sua analisi.

4. I requisiti essenziali di sicurezza vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

1. Norme di carattere generale

1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

1.2. Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell'ordine qui indicato: eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile; applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati; informazione degli utilizzatori circa pericoli residui, se del caso, e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l'installazione e/o l'utilizzazione.

1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l'attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un'avvertenza adeguata che ne sconsigli l'uso scorretto.

2. Progettazione

2.1. Norme di carattere generale

Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista. La progettazione comprende coefficienti di sicurezza appropriati basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione.

2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata

2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all'uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori seguenti: pressione interna/esterna; temperatura ambiente e di esercizio; pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove; sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti; forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti,

tubazioni, ecc.; corrosione ed erosione, fatica, ecc.; decomposizione dei fluidi instabili. È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità che esse avvengano allo stesso tempo.

2.2.2. La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere basata in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale riportato al punto 2.2.4; su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS per il volume V sia inferiore a 6 000 bar o il prodotto PS DN sia inferiore a 3 000 bar. 2.2.3.

Metodo di calcolo

a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi. Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pressione tenuto conto delle alterazioni ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, è necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonché dalle proprietà e dal comportamento dei materiali. I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza in base, ove opportuno, alle prescrizioni del punto 7. Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti metodi, a seconda dei casi, se necessario a titolo complementare o in combinazione: progettazione mediante formule; progettazione mediante analisi; progettazione mediante meccanica della rottura.

b) Resistenza. Al fine di determinare la resistenza dell'attrezzatura a pressione si deve ricorrere a idonei calcoli di progetto. In particolare, le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e della pressione dinamica del fluido nonché della decomposizione dei fluidi instabili.

c) Stabilità. Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilità strutturale insufficiente, andranno adottate misure idonee per eliminare l'inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e alla movimentazione.

2.2.4. Metodo sperimentale di progettazione

La progettazione dell'attrezzatura può essere completamente o parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un campione rappresentativo dell'attrezzatura o della categoria di attrezzature. Prima dell'esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte dell'organismo notificato incaricato del modulo di valutazione della progettazione, laddove esso esista. Il suddetto programma deve stabilire le condizioni in cui effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto.

2.3. Disposizioni a garanzia delle manovre e dell'esercizio in condizioni di sicurezza

I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre prestare una particolare attenzione, a seconda del caso: ai dispositivi di chiusura e di apertura; agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza; ai dispositivi che impediscono l'accesso fisico in presenza di pressione o di vuoto; alla temperatura superficiale, in considerazione dell'uso previsto; alla decomposizione dei fluidi instabili. In particolare, le attrezzature a pressione con otturatori amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all'utilizzatore di

accertarsi facilmente che l'apertura non presenti alcun rischio. Inoltre, quando questa apertura può essere azionata rapidamente, l'attrezzatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fintantoché la pressione o la temperatura del fluido costituiscono un rischio.

2.4. Mezzi di ispezione

a) L'attrezzatura a pressione deve essere progettata e costruita in modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne la sicurezza.

b) Ove ciò sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono predisporre mezzi per verificare le condizioni dell'attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di accesso che consentano l'accesso sicuro all'interno dell'attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle opportune ispezioni in condizioni ergonomiche e di sicurezza.

c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire lo stato di sicurezza dell'attrezzatura nei casi in cui: essa sia troppo piccola per consentire l'accesso fisico al suo interno; la sua apertura possa avere effetti negativi sull'interno; sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi contenuta non è dannosa per il materiale di costruzione dell'attrezzatura a pressione e che non è ragionevolmente prevedibile alcun altro meccanismo di deterioramento.

2.5. Mezzi di scarico e di sfiato

Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato delle attrezzature a pressione al fine di: evitare fenomeni dannosi come il colpo d'ariete, il cedimento strutturale sottovuoto, la corrosione e le reazioni chimiche incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e di prova, in particolare le prove sotto pressione; consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione in condizioni di assoluta sicurezza.

2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche

Ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile.

2.7. Usura

Ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno prese misure adeguate per: ridurre al minimo l'effetto con una progettazione adeguata, ad esempio aumentando lo spessore del materiale o prevedendo l'uso di incamiciature o di materiali di rivestimento; consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite; attirare l'attenzione, nelle istruzioni di cui al punto 3.4, sulle misure necessarie per un uso in condizioni permanenti di sicurezza.

2.8. Insiemi

Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che: gli elementi da assemblare siano adatti e affidabili per l'applicazione prevista; tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati.

2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico

All'occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e l'installazione dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie per la loro installazione, devono essere tali da garantire che esse vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi: a) per il

caricamento: l'eccessivo caricamento o l'eccessiva pressurizzazione, con particolare riguardo al tasso di caricamento e alla pressione di vapore alla temperatura di riferimento; l'instabilità delle attrezzature a pressione; b) per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato; c) per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento insicuri.

2.10. Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell'attrezzatura a pressione

Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che vengano superati i limiti ammissibili, l'attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di protezione, a meno che l'attrezzatura sia destinata ad essere protetta da altri dispositivi di protezione integrati nell'insieme. Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono determinati in funzione delle peculiarità dell'attrezzatura o dell'insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento. I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono: a) gli accessori di sicurezza di cui all'art. 1, comma 2, lettera d); b) a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che consentano di mantenere l'attrezzatura sotto pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale.

2.11. Accessori di sicurezza

2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono: essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti al loro uso previsto e da tener conto, se del caso, dei requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi; essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza non possa essere intaccata dalle altre funzioni; essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi comprendono segnatamente un sistema «fail-safe», un sistema a ridondanza, la diversità e un sistema di autocontrollo.

2.11.2. Dispositivi di limitazione della pressione. Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto 7.3. 2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura. Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione.

2.12. Incendio all'esterno

Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso d'incendio di origine esterna, con particolare riguardo all'uso previsto dell'attrezzatura.

3. Fabbricazione

3.1. Procedure di fabbricazione

Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste per le fasi di progettazione, con particolare riguardo alle operazioni indicate di seguito.

3.1.1. Preparazione dei componenti.

3.1.2. Giunzioni permanenti.

3.1.3. Prove non distruttive.

3.1.4. Trattamento termico.

3.1.5. Rintracciabilità.

3.2. Verifica finale

Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica finale descritta qui di seguito.

3.2.1. Esame finale. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame finale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto dei requisiti del presente decreto. In tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate nel corso della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno e all'esterno di tutte le parti dell'attrezzatura, eventualmente durante il processo di fabbricazione (ad esempio, qualora l'attrezzatura non sia più ispezionabile all'atto dell'esame finale).

3.2.2. Prova. La verifica finale delle attrezzature a pressione comprende una prova di resistenza alla pressione, di norma costituita da una prova a pressione idrostatica a una pressione almeno pari, ove opportuno, al valore f_i al punto 7.4. Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta prova può essere eseguita su base statistica. Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti dannosa o non possa essere effettuata, si possono effettuare anche altre prove di comprovata validità. Prima di effettuare le prove diverse dalla prova a pressione idrostatica, si applicano misure integrative quali prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente.

3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza. Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10.

3.3. Marcatura e/o etichettatura

Oltre alla marcatura CE di cui all'art. 15, e alle informazioni da fornire conformemente all'art. 4-bis, comma 6, e all'art. 4-quater, comma 3, sono fornite anche le informazioni indicate di seguito:

a) Per tutte le attrezzature a pressione: anno di fabbricazione; identificazione dell'attrezzatura a pressione secondo la sua natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero di fabbricazione; limiti essenziali massimi e minimi ammissibili.

b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni supplementari atte a garantire condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione e ispezione periodica, quali: volume V dell'attrezzatura a pressione espressa in L; dimensione nominale della tubazione DN; pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data; pressione a cui è tarato il dispositivo di sicurezza espressa in bar; potenza dell'attrezzatura in kW; tensione d'alimentazione in V (volts); uso previsto; rapporto di riempimento in kg/L; massa di riempimento massima in kg; tara espressa in kg; gruppo di fluidi.

c) Ove occorra, mediante avvertenze fissate all'attrezzatura a pressione si dovrà attirare l'attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto dall'esperienza. Le informazioni di cui alle lettere a) , b) e c) figurano sull'attrezzatura a pressione o su una targhetta saldamente fissata ad essa, ad eccezione dei

seguenti casi: se del caso, si può usare una opportuna documentazione per evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme; nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole, ad esempio accessori, dette informazioni possono essere riportate su un'etichetta apposta sull'attrezzatura in questione; per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla lettera c) si possono utilizzare etichette o altri mezzi adeguati, purché essi rimangano leggibili per tutto il periodo di vita previsto.

3.4. Istruzioni operative

a) Al momento della messa a disposizione sul mercato, le attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove pertinente, da un foglio illustrativo destinato all'utilizzatore, contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda: il montaggio, compreso l'assemblaggio, delle varie attrezzature a pressione; la messa in servizio; l'impiego; la manutenzione e le ispezioni da parte dell'utilizzatore.

b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell'attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l'identificazione della serie, e deve essere corredato, all'occorrenza, della documentazione tecnica nonché dei disegni e dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni.

c) Ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l'attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al punto 2.2.3.

4. Materiali

I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a pressione devono essere adatti per tale applicazione durante la durata di vita prevista, a meno che non si preveda una sostituzione. I materiali di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio devono soddisfare in modo adeguato soltanto i corrispondenti requisiti dei punti 4.1, 4.2, lettera a), e 4.3, primo comma, sia singolarmente che dopo la messa in opera.

4.1. I materiali delle parti pressurizzate: a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di prova e di esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto possedere duttilità e tenacità sufficienti; se del caso, le caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare i requisiti del punto 7.5; inoltre, si dovrà procedere in particolare ad un'appropriata selezione dei materiali in modo da prevenire, se necessario, una frattura di fragilità; ove per motivi specifici si debba far ricorso ad un materiale fragile, devono essere previste idonee misure; b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido che sarà contenuto nell'attrezzatura a pressione; le proprietà chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa non devono essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita prevista dell'attrezzatura; c) non devono subire in modo rilevante l'influenza dell'usura; d) devono essere adatti alle procedure di trattamento previste; e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti negativi rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi.

4.2. Il fabbricante dell'attrezzatura a pressione deve: a) definire adeguatamente i valori necessari per i calcoli di progettazione di cui al punto 2.2.3 nonché le caratteristiche essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al punto 4.1; b) allegare alla documentazione tecnica gli elementi che attestano il rispetto delle prescrizioni del presente decreto riguardo ai materiali in una delle seguenti

forme: mediante l'utilizzazione di materiali in base alle norme armonizzate; mediante l'utilizzazione dei materiali che hanno formato oggetto di un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione in base all'art. 11; mediante una valutazione particolare dei materiali; c) per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, una valutazione particolare dello specifico materiale è effettuata dall'organismo notificato incaricato delle procedure di valutazione della conformità dell'attrezzatura a pressione.

4.3. Il fabbricante dell'attrezzatura deve prendere le opportune misure per accertarsi che il materiale impiegato sia conforme ai requisiti richiesti. In particolare, per tutti i materiali, il fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformità ad un determinato requisito. Per quanto riguarda le parti pressurizzate principali delle attrezzature delle categorie II, III e IV, tale attestato deve essere costituito da un certificato che prevede un controllo specifico sul prodotto. Allorché un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia di qualità appropriato certificato da un organismo competente stabilito nell'Unione e che è stato oggetto di una valutazione specifica per i materiali, si presume che gli attestati da esso rilasciati assicurino la conformità ai corrispondenti requisiti del presente punto.

5. Requisiti particolari per attrezzature a pressione specifiche

In aggiunta ai requisiti già contemplati, per i prodotti di cui sopra valgono i requisiti qui di seguito specificati.

Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento

Tra le suddette attrezzature figurano: i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) , come le caldaie per vapore e acqua calda a focolare, i surriscaldatori e i risurriscaldatori, le caldaie a recupero calorico, le caldaie per l'incenerimento di rifiuti, le caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione, le autoclavi a pressione, nonché i relativi accessori e, ove occorra, i relativi sistemi per il trattamento dell'acqua di alimentazione, i sistemi di alimentazione di combustibile; gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, che utilizzano fluidi diversi dal vapore e dall'acqua surriscaldata di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) , quali riscaldatori per le industrie chimiche e altre industrie affini e le attrezzature a pressione per la lavorazione dei prodotti alimentari.

Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento. In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che: a) siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali l'immissione e lo smaltimento del calore e, se del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale; b) se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprietà del fluido per evitare rischi connessi con i depositi e/o la corrosione; c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati dai depositi; d) si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore residuo dopo il disinserimento dell'attrezzatura; e) si prevedano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di fiamma.

Tubazioni descritte all'art. 3, comma 1, lettera c)

Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che: a) il rischio di sovrassollecitazioni causate da un gioco eccessivo o dalla formazione di forze eccessive a carico, ad esempio, di flange, giunzioni, soffi etti o tubazioni flessibili, sia controllato mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo,

ancoraggio, allineamento e pretensione; b) ove vi sia la possibilità che si formi condensa all'interno di tubi per fluidi gassosi, siano previsti sistemi di scarico e di rimozione dei depositi dalle zone più basse onde evitare colpi d'ariete o corrosione; c) si presti debita attenzione ai possibili danni causati da turbolenze e vortici; in tal caso si applicano le disposizioni pertinenti del punto 2.7; d) si presti adeguata attenzione al rischio di fatica derivante da vibrazioni nei tubi; e) se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi appartenenti al gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati per isolare i tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro dimensioni; f) venga ridotto al minimo il rischio di scarico involontario, segnando chiaramente sul lato fisso i punti di derivazione e indicando il fluido contenuto; g) la posizione e il percorso delle tubazioni e delle condotte sotterranee siano indicati almeno nella documentazione tecnica onde facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione in condizioni di completa sicurezza.

L'allegato riporta i requisiti particolari, espressi in cifre, per attrezzature a pressione specifiche:

7.1. Sollecitazioni ammissibili.

7.2. Coefficienti di giunzione.

7.3. Dispositivi di limitazione della pressione, specie per i recipienti a pressione.

7.4. Pressione di prova idrostatica.

ALLEGATO II (art. 9, comma 1)

L'allegato riporta tabelle di valutazione della conformità

ALLEGATO III (art. 4 -bis, comma 2) Procedure di valutazione della conformità.

L'allegato regola le procedure di valutazione delle conformità per le attrezzature a pressione e per gli insiemi, con i seguenti moduli:

1. Modulo A: controllo interno della produzione).
2. Modulo A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali.
3. Modulo B: esame UE del tipo.
4. Modulo C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali.
5. Modulo D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione.
6. Modulo D1: garanzia della qualità del processo di produzione.
7. Modulo E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione.

8. Modulo E1: garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite.
9. Modulo F: conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione.
10. Modulo G: conformità basata sulla verifica dell'unità.
11. Modulo H: conformità basata sulla garanzia totale di qualità.
12. Modulo H1: conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione.

Antincendio - 2

La nuova direttiva per le apparecchiature a pressione: la conformità

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 24 marzo 2016)

Il D.Lgs. 15 aprile 2016, n. 26 ha attuato la direttiva 2014/68/UE apportando significative modifiche al D.Lgs. 25 febbraio 2000 n.93, che attua la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, a partire dal titolo del d.lgs. 93/2000 che viene sostituito in "attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione".

Le nuove regole entrano in vigore il 19 luglio 2016.

30

Allegato B - LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La dichiarazione di conformità UE prevede le seguenti caratteristiche:

1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie);
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato;
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante;
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere un'immagine, laddove necessario per l'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme):
 - descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme;
 - procedura di valutazione di conformità utilizzata;
 - per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate.
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
7. Eventualmente, il nome, l'indirizzo e il numero dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità e il numero del certificato rilasciato, nonché un riferimento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo, tipo di progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformità.

Informazioni supplementari:

- firmato a nome e per conto di;
- (luogo e data del rilascio);
- (nome e cognome, funzione) (firma);
- (eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato).

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente allegato per le attrezzature a pressione si applicano anche agli insiemi.

1. Modulo A: controllo interno della produzione

Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti ai nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto.

2. Modulo A2: controllo interno della produzione unito ai controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati ad intervalli casuali.

Il controllo interno della produzione unito ai controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati ad intervalli casuali è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto.

3. Modulo B: esame UE del tipo.

3.1 Esame UE del tipo - tipo di produzione.

L'esame UE del tipo - tipo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale attrezzatura a pressione rispetta le prescrizioni del presente decreto.

3.2. Esame UE del tipo - tipo di progetto.

L'esame UE del tipo - tipo di progetto, è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui l'organismo notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione nonché verifica e attesta che tale progetto soddisfa i requisiti del presente decreto.

4. Modulo C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali.

La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove dell'attrezzatura a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di

valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le attrezzature a pressione in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad esse applicabili.

5. Modulo D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione.

La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione o l'insieme interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

6. Modulo D1: garanzia della qualità del processo di produzione.

La garanzia della qualità del processo di produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

7. Modulo E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione.

La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

8. Modulo E1: garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite.

La garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

9. Modulo F: conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione.

La conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione è la parte della procedura con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le attrezzature a pressione interessate cui sono state applicate le disposizioni sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto che ad esse si applicano.

10. Modulo G: conformità basata sulla verifica dell'unità.

La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata, alla quale sono state applicate le disposizioni previste, è conforme ai requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

11. Modulo H: conformità basata sulla garanzia totale di qualità.

La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

12. Modulo H1: conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione.

La conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi previsti nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 16 marzo 2016 n. 5233

Il datore risarcisce l'infortunio se non vigila sull'impiego degli strumenti di protezione

(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 16 marzo 2016)

L'aver fornito adeguati strumenti di protezione non esonera il datore dalla responsabilità per l'infortunio subito dal dipendente se non ha vigilato sul loro effettivo utilizzo. Con questa motivazione la Corte di cassazione, sentenza 16 marzo 2016 n. 5233, ha rigettato il ricorso di (*omissis*) condannata dalla Corte di Appello di Napoli a risarcire 105mila euro ad un proprio operaio per la perdita di un occhio durante la riparazione di un automezzo aziendale.

34

In particolare, i giudici di merito avevano accertato che nell'eseguire le operazioni di revisione del gruppo leveraggio cambio del veicolo, il dipendente «era stato colpito da un bullone che si accingeva ad estrarre, riportando una cecità assoluta all'occhio sinistro e uno stress cronico moderato post-traumatico, con conseguente inabilità permanente del 37%».

L'azienda si era difesa sostenendo che era stato provato che «l'infortunio si era verificato sol perché il lavoratore - operaio tecnico - non aveva inforcato gli occhiali protettivi regolarmente fornitigli dall'azienda». La ricorrente dunque sosteneva di aver adottato tutte le dovute cautele, avendo formato il lavoratore, munendolo di occhiali protettivi e di lampade mobili. Inoltre, considerato che l'operazione svolta (lo svitamento d'un bullone) era di «estrema semplicità, non poteva ritenersi necessaria una particolare vigilanza».

La Suprema corte ricorda che i giudici di merito hanno ravvisato una violazione dell'articolo 2087 del codice civile perché l'ambiente di lavoro era scarsamente illuminato e perché l'azienda non aveva vigilato affinché i dipendenti utilizzassero gli occhiali protettivi e i sistemi di illuminazione mobili messi a loro disposizione. È vero, prosegue la sentenza, che la sorveglianza non deve essere ininterrotta e con costante presenza fisica del controllore accanto al lavoratore, «ma può sostanziarsi in una discreta, seppure continua ed efficace, vigilanza generica, intesa ad assicurarsi, nei limiti dell'umana efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzino gli strumenti di protezione prescritti». E che il controllo può essere ulteriormente attenuato nei casi di «provetta specializzazione». Tuttavia, continua la Corte, «tale mera attenuazione non si identifica con la totale omissione di controllo, ravvisata nel caso di specie dai giudici di merito, circa l'uso di lampade mobili e occhiali protettivi». Né, conclude la Corte, esime da tale obbligo la semplicità dell'operazione lavorativa, «atteso che il grado maggiore o minore di complessità del lavoro da espletare non è in rapporto di proporzionalità diretta con il rischio protetto, ben potendosi dare lavorazioni complesse, ma non pericolose e, per converso, altre anche semplici, ma con elevato livello di pericolosità».

Datore non responsabile dell'infortunio se il dipendente precipita per propria colpa

(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 3 marzo 2016)

Il lavoratore deve diventare sempre più autoresponsabile e il datore non è tenuto a rispondere sempre e comunque per gli infortuni avvenuti sul luogo del lavoro. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 8883/16.

I fatti - La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui un lavoratore nel posizionare dei fari sull'esterno di un edificio era caduto da un'altezza di circa sei metri riportando lesioni personali clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti dalle quali derivava una malattia della durata superiore a giorni quaranta. I fatti esposti in maniera così generica potrebbero far pensare anche a una corresponsabilità del datore, ma la Cassazione lo ha escluso nel modo più categorico analizzando la dinamica dell'incidente.

35

Il dipendente-elettricista, infatti, doveva posizionare dei faretti e i relativi fili per portare la corrente utilizzando esclusivamente un elevatore guidato da apposita persona. Il prestatore, però invece, di seguire queste modalità concordate nei giorni precedenti con i superiori aveva deciso autonomamente di salire sul tetto di eternit dell'edificio che, non reggendo, aveva finito per far cadere rovinosamente l'uomo. Di qui i Supremi giudici hanno concluso che se il dipendente avesse agito con diligenza e prudenza senza avventurarsi in una situazione pericolosa probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Il tutto - si legge nella decisione - deve essere letto come una sorta di revisione della responsabilità a 360 gradi del datore per andare verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cosiddetto "principio di autoresponsabilità del lavoratore").

In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni per esaminare il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.

Responsabilità limitata del datore - Al datore di lavoro, pertanto, non deve essere chiesto l'obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come accadeva in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Rassegna normativa

(G.U. 7 aprile 2016, n. 81)

Ambiente

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2016

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catania, Enna e Messina.

(G.U. 4 marzo 2016, n. 53)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2016

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, Nuoro e dell'Ogliastra.

(G.U. 4 marzo 2016, n. 53)

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 27

Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.

(G.U. 5 marzo 2016, n. 54)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2016

Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana.

(G.U. 5 marzo 2016, n. 54)

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28

Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

(G.U. 6 marzo 2016, n. 55)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2016

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in

data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro, in Provincia di Cosenza.

(G.U. 7 marzo 2016, n. 55)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 febbraio 2016

Verifiche tecniche straordinarie dei livelli di emissioni inquinanti dei veicoli di nuova fabbricazione, nonché sui componenti, i dispositivi e i sistemi omologati.

(G.U. 10 marzo 2016, n. 58)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 febbraio 2016

Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici.

(G.U. 11 marzo 2016, n. 59)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015

Sisma Regione Abruzzo: Assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati, pubblici e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata (decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, legge n. 190/2014). (Delibera n. 113/2015).

(G.U. 12 marzo 2016, n. 60)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Proroga della contabilità speciale n. 5829. (Ordinanza n. 324).

(G.U. 16 marzo 2016, n. 63)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2016

Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Marche. (Ordinanza n. 323).

(G.U. 16 marzo 2016, n. 63)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 10 febbraio 2016

(G.U. 19 marzo 2016, n. 66)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2016

Modifica del decreto 28 dicembre 2015 relativo all'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia

minuta) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) nei compartimenti marittimi della Calabria.
(G.U. 21 marzo 2016, n. 67)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità, a causa dei danni provocati dalla infestazione di *dryocosmus kuriphilus*, verificatisi nella Regione Lazio.

(G.U. 21 marzo 2016, n. 67)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della regione Calabria.

(G.U. 21 marzo 2016, n. 67)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2016

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sardegna.

(G.U. 21 marzo 2016, n. 67)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validità 2012-2016, del Parco nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese ricadente nel territorio della Regione Basilicata.

(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validità 2014-2018, della Riserva naturale statale isole di Ventotene e Santo Stefano, ricadente nel territorio della Regione Lazio.

(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2016

Modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

(G.U. 26 marzo 2016, n. 72)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 marzo 2016

Ulteriori misure di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di Courmayeur. (Ordinanza n. 325).

(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 marzo 2016**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014. (Ordinanza n. 327).
(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA
22 marzo 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 328).
(G.U. 30 marzo 2016, n. 74)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2016

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 marzo 2016**

Designazione della zona umida denominata «Foce dell'Isonzo - Isola della Cona».
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA
25 marzo 2016**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 329).
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)



Sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26

Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
(G.U. 4 marzo 2016, n. 53)

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 32

Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

(G.U. 9 marzo 2016, n. 57)

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante: «Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).».

(G.U. 11 marzo 2016, n. 59)

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

(G.U. 14 marzo 2016, n. 61)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 marzo 2016

Procedure di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi della Convenzione STCW.

(G.U. 15 marzo 2016, n. 62)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 febbraio 2016

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti, a seguito della Revisione generale disposta con decreto 14 novembre 2014.

(G.U. 16 marzo 2016, n. 63)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

(G.U. 17 marzo 2016, n. 64)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 marzo 2016

Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base. (Decreto n. 228/2016).

(G.U. 19 marzo 2016, n. 66)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 gennaio 2016

Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS.

(G.U. 19 marzo 2016, n. 66)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Adozione dell'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

(G.U. 24 marzo 2016, n. 70)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso del mese di marzo 2016 dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Commissione Protezione Attiva contro gli Incendi

- UNI EN 54-28:2016 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 28: Rivelatori lineari di calore non ripristinabili

Scopri le linee guida UMAN



Visita www.uman.it

L'Esperto risponde

■ SPESE ANTINCENDIO SOLO TRA I PROPRIETARI DEI BOX

D. *Sono proprietario di un appartamento in un condominio. Nello stesso stabile non ho garage di proprietà. Da regolamento condominiale, i garage sottostanti sono di proprietà separata dei singoli condòmini. Devo partecipare comunque alla spesa per l'adeguamento antincendio dei garage?*

R. Partendo dall'assunto che l'uso dei garage non è destinato a tutti i condòmini, ma solo ad alcuni proprietari, le spese dovranno essere ripartite solo tra questi ultimi e non fra tutti. Al riguardo, una sentenza della Corte di cassazione, la 7077 del 22 giugno 1995, ha statuito che «la spesa per l'installazione delle opere e dei manufatti attinenti all'adeguamento dei sistemi per garantire la sicurezza antincendio deve essere ripartita soltanto tra i proprietari dei box, e non anche tra gli altri condòmini che non ne possiedono, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che tali misure attengono alla sicurezza dell'intero edificio».

(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 4 aprile 2016)

■ SCONTO ARTIGIANI LEGATO ALLA SICUREZZA

D. *Uno dei requisiti previsti per chiedere lo sconto artigiani, ex legge 296/2006, è che l'azienda sia in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008 e successive modificazioni): cosa si intende precisamente? Quali adempimenti e quali documenti deve avere l'azienda per certificare di essere in possesso di tale requisito? Sono sufficienti la valutazione dei rischi, corsi antincendio ed emergenze, valutazione gestanti e rischio chimico oppure è necessario anche il protocollo Haccp (se l'azienda è soggetta)? Il protocollo Haccp non è invece necessario per chiedere la riduzione del tasso (modello OT24)?*

R. L'Inail, in più occasioni, ha chiarito che la riduzione del premio per le imprese artigiane - prevista dall'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 23, della legge 247 del 24 dicembre 2007 - spetta alle imprese iscritte alla gestione artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

Per la regolazione anno 2015 – Autoliquidazione 2015/2016, il biennio di osservazione è il

2013/2014. La riduzione si applica in sede di autoliquidazione del premio Inail, alla sola regolazione, ed è fissata nella misura dell'8,16% del premio dovuto, a condizione che la richiesta di applicazione sia stata trasmessa all'Inail con la dichiarazione salari dell'anno precedente.

Se, per esempio, si effettua l'autocertificazione in sede di invio della dichiarazione salari dell'anno 2015 - Autoliquidazione 2015/2016, la riduzione del premio, verificata la sussistenza dei requisiti, avverrà sulla regolazione 2016 - Autoliquidazione 2016/2017.

Trattandosi di autodichiarazione, l'Inail si riserva, in fase di controllo, di effettuare le necessarie verifiche per valutare la veridicità di quanto dichiarato. L'azienda può autonomamente valutare se, al proprio interno, sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, a norma del Dlgs 81/2008. A tal fine, l'azienda può fare riferimento al questionario, reperibile sul sito dell'Inail e valido per le imprese che intendono presentare la dichiarazione per il riconoscimento dell'oscillazione del tasso di premio nel primo biennio di attività (modello OT20). All'interno di tale questionario sono riportate le prescrizioni obbligatorie da attuare per garantire il rispetto delle condizioni necessarie di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, sempre a norma del Dlgs 81/2008.

In pratica, il riscontro sul rispetto in azienda delle condizioni minime di sicurezza in materia di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro è dato dalla risposta affermativa alle domande del questionario, nel quale si chiede se:

- a) la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente (articoli 17, 28 e 29 del Dlgs 81/2008);
- b) il datore di lavoro ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal Dlgs 81/2008 o, nei casi consentiti dal Dlgs 81/2008, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, previa frequentazione di un apposito corso (articoli 17, 32 e 34 dell'allegato II del Dlgs 81/2008);
- c) gli impianti, le macchine e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente (titolo III, capo I del Dlgs 81/2008, e altre norme specifiche);
- d) la segnaletica di sicurezza è regolarmente affissa (titolo V del Dlgs 81/2008);
- e) le uscite di emergenza sono perfettamente utilizzabili in caso di necessità (allegato IV del Dlgs 81/2008);
- f) i lavoratori sono stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali sono esposti (articoli 18, 36 e 37 del Dlgs 81/2008);
- g) si è provveduto alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLs), laddove eletto o designato (articolo 37 del Dlgs 81/2008);
- h) i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un'adeguata formazione (articolo 37 del Dlgs 81/2008);

i) sono stati designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza, e si è provveduto alla loro formazione (articoli 18, 37 e 43 del Dlgs 81/2008, articolo 45 del Dm 388/2003);

l) sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (articoli 18, 43 e 46 del Dlgs 81/2008);

m) nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza (Dm 10 marzo 1998);

n) i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi (articolo 18, titolo III, capo II, del Dlgs 81/2008);

o) ove previsto, i lavoratori sono stati sottoposti a visita medica preventiva e periodica (articolo 41 del Dlgs 81/2008);

p) in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa, o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, viene elaborato, e allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze, Duvri (articolo 26 del Dlgs 81/2008).

Ad alcune di tali domande è possibile rispondere anche negativamente; deve tuttavia trattarsi di ipotesi riferite ad adempimenti non espressamente previsti per legge per la specifica realtà aziendale di chi richiede il beneficio.

La riduzione del tasso di premio per i periodi successivi al primo biennio di attività, ex articolo 24 delle modalità di applicazione delle tariffe, richiede invece, da parte delle imprese, interventi di natura straordinaria, aggiuntivi rispetto alle prescrizioni minime fissate dal Dlgs 81/2008. Sul sito dell'Inail possono essere acquisite informazioni più dettagliate e si può scaricare la modulistica necessaria per richiedere l'ammissione a questo beneficio contributivo.

(Antonio Trafficante, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 7 marzo 2016)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da aprile a maggio 2016

QUANDO	DOVE	COSA
<i>15 aprile</i>	Padova <i>Confindustria Padova</i>	Convegno "Il nuovo codice di prevenzione incendi"
<i>27 aprile</i>	Pescara <i>Confindustria Pescara</i>	Seminario Manutenzioni Antincendio
<i>28 aprile</i>	Pescara <i>Teatro Flaiano</i>	Sicurtech Village



GRUPPO²⁴ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.